

COMUNE DI CAROLEI

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000.

Atto N. 43 dell'11.12.2020

Oggetto: Dissesto finanziario – Conferimento di incarico al dott. Francesco Sansone, per attività di consulenza e supporto all'Organo Straordinario di liquidazione. **Liquidazione compenso.**

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 10,30 nella Casa Comunale, L'Organo Straordinario di Liquidazione dott.ssa Maria Gabriella Sicilia,

PREMESSO

- che il Comune di Carolei nella seduta del 31/7/2018, ha deliberato il “dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/200 e successive modifiche” e che tale delibera n.25 è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- che con D.P.R. del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000 in data 29/09/2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Sicilia, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 9/10/2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione;
- che in data /10/2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al sig. Sindaco del Comune di Carolei ;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'Ente, è avvenuto entro 5 giorni, dalla notifica del provvedimento di nomina;

DATO ATTO

- che l'O.S.L. non ha personalità giuridica autonoma, di conseguenza non può

essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente; ad ogni effetto previsto dalla normativa vigente;

- che seppure straordinario, è un Organo del Comune, la cui attività è finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico generale;
- che l'Organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

STABILITO

- che il funzionamento dell'O.S.L. è ispirato: ai principi di cui al Testo Unico anzidetto che, alla parte II, titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario; alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378; alle norme del codice civile che per analogia possano interessare l'attività dell' O.S.L.;

CONSIDERATO

- che per la gestione di liquidazione, l'O.S.L. ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli enti locali art. 253 del D.lgs 267/2000 ed art. 4 del D.P.R. 378/93, per motivate esigenze, può dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della liquidazione;
- che le entrate tributarie costituiscono la parte più rilevante di tali mezzi finanziari;

RITENUTO

- pertanto, in considerazione di quanto sopra specificato, di doversi avvalere di personale esterno per l'attività di consulenza e supporto nella gestione di liquidazione, al fine della gestione dell'attività di riscossione dei tributi;

VISTA

- la propria delibera n.23 in data 10.6.2020, con la quale nomina il dott. Sansone Francesco Istruttore direttivo contabile categoria D 1 quale consulente dell'Organo Straordinario di Liquidazione, a decorrere dalla data della stessa deliberazione e per un periodo di mesi 6 prorogabili;

VISTO

- l'apposito schema di convenzione, debitamente sottoscritto, che è parte integrante del presente provvedimento, con il quale, si stabiliscono le modalità di espletamento del suddetto incarico;

DA' ATTO

- che l'incarico non comporta rapporto d'impiego subordinato, ed ha natura di lavoro occasionale ed è regolato dalle norme del codice civile;
- che le attività relative all'incarico affidatogli, sono state, dal dott. Sansone Francesco, ad oggi puntualmente eseguite;
- che il compenso mensile lordo, ammonta ad euro 600,00 oltre al rimborso per le spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa, ed è a carico della procedura di Liquidazione Straordinaria.

DELIBERA

Di liquidare e corrispondere al dott. Francesco Sansone, la somma pari ad euro 1.800,00 (milleottocento), per il periodo dal 6.9.2020 al 6.12.2020, al lordo delle ritenute di legge sul compenso, e degli oneri previdenziali a carico della liquidazione.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4, commi 8 e 8 bis, del D.P.R. n.378 del 24/8/1993;

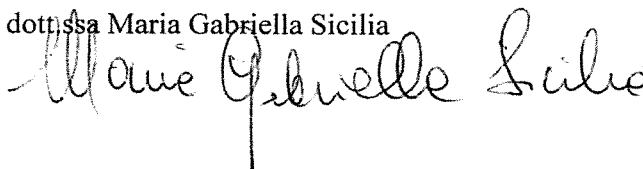
DISPONE

che la presente deliberazione sia pubblicata nell'Albo pretorio dell'Ente, e sul sito del Comune di Carolei "Atti OSL".

Letto, confermato e sottoscritto

L'Organo Straordinario di liquidazione

dott.ssa Maria Gabriella Sicilia



COMUNE DI CAROLEI

PROVINCIA DI COSENZA

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000

OGGETTO: Conferimento incarico per attività di consulenza e supporto all'Organo Straordinario di Liquidazione, relativa al dissesto finanziario.

Approvazione schema di convenzione.

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 11,30 nella Casa Comunale di Carolei,

TRA

La dott.ssa Maria Gabriella Sicilia Organo Straordinario di Liquidazione

ed il dott. Francesco Sansone, nato a Fuscaldo (CS) il 7.12.1974, ed ivi residente alla Via Ten. Giuseppe Passalacqua n.15, dipendente del Comune di Fuscaldo a tempo indeterminato, in qualità di Istruttore Direttivo Contabile categoria D

PREMESSO

- che con D.P.R. del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000 in data 29/09/2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Sicilia, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 9/10/2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione;
- che per la gestione della liquidazione, l'O.S.L. ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli enti locali art. 253 del D.lgs 267/2000 ed art. 4 del D.P.R. 378/93, per motivate esigenze, può dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della liquidazione;
- che le entrate tributarie costituiscono la parte più rilevante di tali mezzi finanziari;
- che il Comune di Carolei non ha predisposto, così come sottolineato più volte, verbalmente e per iscritto da questo OSL, un efficace sistema di riscossione dei tributi;
- che, la grave carenza numerica del personale e la mancanza di coordinamento del Settore Tributi del Comune, non consentono a questo OSL di gestire in modo efficiente, l'intero "iter" delle entrate comunali, scongiurando il pericolo di incorrere nei termini prescrizionali e di decadenza, previsti dalle leggi in materia;
- che, con deliberazione n. 23 del 9.6.2020 questo OSL, ha deliberato il conferimento di incarico esterno, per attività di consulenza e supporto all'Organo Straordinario di Liquidazione, relativa al dissesto finanziario.

Mediante la presente convenzione da valere ad ogni effetto di legge,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'oggetto dell'incarico riguarda l'attività di consulenza e di supporto all'OSL per il periodo di 6 mesi, con l'apporto di esperienza, professionalità e competenza acquisita e maturata nel settore specifico al fine di espletare tutte le incombenze nei locali del comune o in altra sede, inerenti tutti gli aspetti di gestione dei tributi, di competenza dell'OSL .

L'incarico non fa sorgere alcun rapporto d'impiego, ha natura di lavoro occasionale ed è regolato dalle norme del codice civile.

Il collaboratore, dott. Sansone, s'impegna a garantire esclusivamente il risultato della presente convenzione, secondo la buona fede e la massima diligenza, in piena autonomia organizzativa ed in conformità al programma di lavoro predisposto dall'OSL.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

Il dott. Sansone, per l'organizzazione del proprio lavoro, ha il libero accesso nei locali dell'Ente e si avvale, nell'interesse dello stesso della collaborazione dei vari responsabili dei servizi. Gli è espressamente fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione dell'OSL, di documentazione, notizie ed informazioni acquisite durante il rapporto di consulenza, per fini diversi dallo svolgimento dell'attività in questione,

Art. 3 (Durata dell'incarico)

L'incarico di cui alla presente avrà durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 4

(Compenso)

Il compenso mensile lordo onnicomprensivo, ammonta ad euro 600,00, oltre al rimborso per le spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa;

Il compenso sarà corrisposto con oneri a carico della liquidazione del dissesto, da inserire nel piano di rilevazione e di estinzione, previa presentazione di apposita documentazione e visto dell'OSL, di attestazione del lavoro effettuato.

Art. 5

(Risoluzione e recesso)

Il presente contratto potrà essere risolto senza preavviso, per gravi inadempienze o per sopravvenuta impossibilità.

Ciascuna delle parti potrà inoltre, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, recedere unilateralmente dal presente disciplinare.

Nulla è dovuto all'incaricato, in conseguenza della disdetta o risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute.

|Art. 6

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione alla presente convenzione è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del foro di Cosenza.

E' escluso il lodo arbitrale. |

Art. 7

{Trattamento dei dati personali}

Ai sensi del D.lgs 196/03, s'informa il contraente che i dati contenuti nella presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art.8

(Norme finali)

La sottoscrizione del presente atto d'incarico, costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento in esse richiamate e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione, dovrà essere scritta e firmata, da entrambe le parti.

Art.9

(Clausole)

Sono espressamente approvate, tutte le clausole del presente contratto.

L'Organo Straordinario di liquidazione
Sicilia

dott.ssa Maria Gabriella

Il Collaboratore

dott. Francesco Sansone